ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PIGNATARO MAGGIORE - CAMIGLIANO"
Prot. 0008755 del 02/11/2026
II-1 (Uscita)

Istituto Comprensivo

Pignataro Maggiore – Camigliano

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, EDUCATIVE, ORGANIZZATIVE E AMMINISTRATIVE

Proposto dal Collegio dei docenti con delibera n. 24 del 29/10/2026

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 10 del 29/10/2026

Anno scolastico: 2026-27

PREMESSA

L'Istituto Comprensivo IC *Pignataro Maggiore – Camigliano* riconosce che l'Intelligenza Artificiale (IA) rappresenta un'opportunità per innovare le pratiche didattiche, sostenere la personalizzazione degli apprendimenti, favorire l'inclusione, semplificare alcune attività organizzative e amministrative e promuovere lo sviluppo delle competenze digitali.

L'introduzione e l'utilizzo di tali tecnologie devono avvenire nel rispetto dei diritti delle persone, della dignità degli alunni, della tutela dei minori, della protezione dei dati personali, della libertà d'insegnamento e dell'autonomia professionale del personale scolastico.

Il presente Regolamento definisce criteri e modalità comuni per l'utilizzo dell'IA negli undici plessi dell'Istituto, distribuiti su tre Comuni, assicurando uniformità di indirizzo, pur nel rispetto delle specificità educative e didattiche della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

L'IA costituisce uno strumento di supporto e non sostituisce la relazione educativa, il giudizio professionale dei docenti, la responsabilità del Dirigente scolastico né il ruolo attivo degli alunni nei processi di apprendimento.

Il Regolamento è predisposto in coerenza con le Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'introduzione dell'IA nelle istituzioni scolastiche, allegate al D.M. n. 166 del 9 agosto 2025, con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con il Codice in materia di protezione dei dati personali e con il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (Regolamento UE 2024/1689), nei rispettivi ambiti di applicazione.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di IA nelle attività:

- didattiche ed educative;
- di progettazione, preparazione e documentazione delle attività;
- di inclusione e personalizzazione degli apprendimenti;
- di comunicazione istituzionale;
- organizzative, gestionali e amministrative;
- di formazione del personale e di educazione digitale degli alunni.

2. Il Regolamento si applica a tutti gli undici plessi dell'Istituto, indipendentemente dal Comune in cui sono ubicati.
3. Le disposizioni riguardano il Dirigente scolastico, il personale docente, il personale amministrativo e ausiliario, gli alunni, le famiglie e gli eventuali soggetti esterni coinvolti nelle attività scolastiche, secondo le rispettive competenze.

Art. 2 – Definizione di Intelligenza Artificiale

1. Per IA si intendono i sistemi informatici che generano contenuti, elaborano informazioni, producono previsioni o raccomandazioni, riconoscono schemi o supportano attività decisionali attraverso tecniche di intelligenza artificiale.
2. Rientrano, a titolo esemplificativo:

- assistenti conversazionali e sistemi di IA generativa;
- strumenti per generare o modificare testi, immagini, presentazioni, audio e video;
- sistemi di traduzione, trascrizione, sintesi e rielaborazione;
- strumenti di supporto alla progettazione didattica;
- applicazioni per l'accessibilità e l'inclusione;
- sistemi di supporto alle attività organizzative e amministrative.

3. L'elenco degli strumenti utilizzabili è dinamico e può essere aggiornato dall'Istituto in relazione all'evoluzione tecnologica e normativa.

Art. 3 – Principi fondamentali

L'utilizzo dell'IA si fonda sui seguenti principi:

1. **Centralità della persona:** l'alunno e la relazione educativa restano al centro del processo di insegnamento-apprendimento.
2. **Responsabilità umana:** ogni contenuto e decisione rilevante deve essere verificato e assunto da una persona competente.
3. **Sicurezza e protezione dei dati:** i sistemi devono essere utilizzati nel rispetto della normativa vigente e delle misure di sicurezza adottate dall'Istituto.

4. **Trasparenza:** l'impiego dell'IA deve essere dichiarato quando rilevante ai fini didattici, valutativi, amministrativi o comunicativi.
5. **Equità e inclusione:** l'IA non deve generare discriminazioni né ostacolare l'accesso alle opportunità educative.
6. **Attendibilità:** i risultati devono essere verificati, poiché possono contenere errori, informazioni inventate o rappresentazioni distorte.
7. **Autonomia e pensiero critico:** l'IA deve favorire la capacità di ragionare, comprendere, creare e risolvere problemi.
8. **Proporzionalità:** il ricorso all'IA deve essere giustificato dalla finalità perseguita e non eccedere quanto necessario.
9. **Accessibilità:** le attività devono tenere conto delle differenti condizioni personali, linguistiche, sociali e tecnologiche degli alunni.
10. **Sostenibilità educativa:** l'utilizzo degli strumenti deve essere coerente con l'età, il grado di maturazione e gli obiettivi formativi.

TITOLO II – GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ

Art. 4 – Compiti del Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico:

1. promuove l'adozione di una politica d'Istituto per l'utilizzo consapevole e sicuro dell'IA;
2. coordina l'individuazione degli strumenti eventualmente autorizzati, avvalendosi delle figure competenti;
3. assicura il coinvolgimento del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) per gli aspetti di competenza;
4. verifica che le attività proposte siano coerenti con il PTOF, il curricolo d'Istituto e la normativa vigente;
5. promuove la formazione del personale;
6. favorisce il coordinamento fra i plessi e i tre Comuni;
7. individua, ove opportuno, un gruppo di lavoro o referenti per l'innovazione digitale e l'IA;
8. assicura che le decisioni di propria competenza siano assunte senza delegare a sistemi automatizzati valutazioni o responsabilità istituzionali.

Art. 5 – Compiti del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti:

1. definisce gli indirizzi pedagogici e didattici per l'uso dell'IA;
2. integra, ove necessario, la progettazione curricolare e le attività di educazione civica;
3. promuove criteri condivisi per la trasparenza nell'uso dell'IA da parte degli alunni;
4. favorisce la condivisione di buone pratiche fra i diversi ordini di scuola e plessi;
5. valuta periodicamente l'efficacia educativa delle esperienze realizzate;
6. propone aggiornamenti del presente Regolamento.

Art. 6 – Gruppo di lavoro o referenti per l'IA (team digitale)

L'Istituto può individuare un gruppo di lavoro con rappresentanti dei tre ordini di scuola, del personale amministrativo e delle figure competenti in materia digitale e privacy.

Il gruppo, su incarico del Dirigente scolastico:

- raccoglie proposte ed esigenze provenienti dagli undici plessi;
- supporta la ricognizione degli strumenti e dei relativi rischi;
- propone attività formative;
- elabora esempi, modelli e buone pratiche;
- monitora eventuali criticità e propone misure correttive;
- favorisce la diffusione di procedure omogenee nei tre Comuni.

Il gruppo non sostituisce le competenze e le responsabilità degli organi collegiali, del Dirigente scolastico o del RPD/DPO.

Art. 7 – Responsabilità dei docenti

I docenti:

1. utilizzano l'IA in modo coerente con gli obiettivi didattici e con l'età degli alunni;
2. verificano accuratezza, adeguatezza, correttezza linguistica e attendibilità dei contenuti generati;
3. evitano l'inserimento di dati personali o riservati in strumenti non autorizzati;
4. dichiarano, quando opportuno, l'impiego dell'IA nella predisposizione di materiali o attività;
5. spiegano agli alunni come distinguere informazioni attendibili da contenuti inesatti o manipolati;
6. mantengono la piena responsabilità della progettazione, della conduzione didattica e della valutazione;
7. garantiscono alternative adeguate quando un'attività con IA non sia accessibile o non sia appropriata per un alunno;
8. segnalano al Dirigente scolastico eventuali criticità rilevanti.

Art. 8 – Responsabilità del personale amministrativo e ATA

Il personale amministrativo e ATA può utilizzare strumenti di IA esclusivamente per attività autorizzate e nel rispetto delle procedure interne.

È vietato inserire in servizi non preventivamente autorizzati dati relativi ad alunni, famiglie, personale, procedimenti amministrativi, documenti riservati o informazioni soggette a obblighi di riservatezza.

I documenti prodotti con l'ausilio dell'IA devono essere verificati prima dell'utilizzo, della protocollazione, della pubblicazione o dell'invio.

TITOLO III – UTILIZZO DELL'IA NELLA DIDATTICA

Art. 9 – Utilizzo da parte dei docenti

I docenti possono avvalersi di strumenti autorizzati per:

- predisporre unità di apprendimento, lezioni e percorsi interdisciplinari;
- elaborare esempi, esercizi, quiz, mappe concettuali e schemi;
- creare materiali differenziati per livelli di difficoltà;
- preparare attività di recupero, consolidamento e potenziamento;
- predisporre materiali linguistici semplificati e supporti per l'accessibilità;
- ideare attività laboratoriali, creative e di problem solving;
- supportare la costruzione di rubriche e griglie di osservazione;
- produrre bozze di comunicazioni e documenti didattici.

Il docente è tenuto a controllare i contenuti prodotti, a correggere eventuali errori e a verificare che i materiali siano adeguati agli obiettivi, all'età e al contesto della classe.

L'utilizzo dell'IA non può sostituire l'osservazione diretta dell'alunno, la conoscenza del contesto educativo né la professionalità docente.

Art. 10 – Scuola dell'infanzia

Nella scuola dell'infanzia l'eventuale impiego dell'IA è progettato e gestito dall'adulto e persegue finalità educative coerenti con il gioco, la creatività, la relazione, l'esplorazione e lo sviluppo del linguaggio.

Sono possibili, previa verifica dei contenuti, attività quali:

- produzione di immagini e storie da rielaborare insieme;
- creazione di racconti, filastrocche e spunti narrativi;
- predisposizione di materiali visivi e supporti comunicativi;
- ideazione di giochi linguistici, musicali e creativi;
- preparazione di materiali per la comunicazione scuola-famiglia.

L'utilizzo diretto di chatbot o altri sistemi generativi da parte dei bambini non costituisce una pratica ordinaria dell'Istituto. Eventuali esperienze guidate devono essere eccezionali, motivate da specifici obiettivi educativi, adeguate all'età e realizzate sotto la costante supervisione dell'insegnante.

Non è consentito affidare a sistemi di IA la sorveglianza dei bambini, la gestione autonoma delle relazioni educative o la valutazione del loro sviluppo.

Art. 11 – Scuola primaria

Nella scuola primaria l'IA può essere introdotta gradualmente, con modalità guidate e coerenti con l'età degli alunni.

Le attività possono riguardare:

- comprensione e rielaborazione di brevi testi;
- confronto fra risposte generate e informazioni presenti nei libri o in altre fonti;
- produzione creativa di storie, immagini e dialoghi;
- esercizi graduati di italiano, matematica, lingue e altre discipline;
- educazione alla verifica delle fonti e al riconoscimento degli errori;
- prime riflessioni sui limiti, sui rischi e sulle potenzialità dell'IA.

L'eventuale utilizzo diretto degli strumenti avviene esclusivamente nell'ambito di attività progettate dal docente, mediante servizi autorizzati e nel rispetto dei requisiti anagrafici, delle condizioni d'uso e delle garanzie previste per i minori.

Non si richiede agli alunni di creare account personali su servizi esterni senza preventiva verifica e autorizzazione secondo le procedure dell'Istituto.

Art. 12 – Scuola secondaria di I grado

Nella scuola secondaria di primo grado l'IA può essere utilizzata come strumento di ricerca, confronto, rielaborazione e produzione, con progressivo sviluppo dell'autonomia critica.

Le attività possono comprendere:

- formulazione e revisione di domande di ricerca;
- confronto fra risposte generate e fonti attendibili;
- analisi degli errori, dei pregiudizi e delle informazioni non verificate;
- supporto alla comprensione di concetti complessi;
- produzione e revisione di testi, presentazioni e contenuti multimediali;
- esercitazioni linguistiche e simulazioni didattiche;
- riflessione su copyright, citazione delle fonti, identità digitale e uso responsabile dei contenuti.

Gli studenti devono essere guidati a comprendere che una risposta plausibile non è necessariamente corretta e che la responsabilità del lavoro consegnato resta personale.

L'eventuale utilizzo individuale è subordinato alle condizioni d'uso del servizio, all'età richiesta, alle indicazioni dell'Istituto e alle eventuali comunicazioni e garanzie necessarie per le famiglie.

Art. 13 – Inclusione e personalizzazione

L'IA può essere utilizzata, previa valutazione pedagogica e delle condizioni di sicurezza, per predisporre materiali accessibili, facilitare la comprensione linguistica, offrire differenti modalità di presentazione dei contenuti e supportare la personalizzazione delle attività.

Per gli alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, bisogni educativi speciali o difficoltà linguistiche:

1. gli strumenti devono essere selezionati in relazione alle esigenze educative effettive;
2. il loro utilizzo deve essere coerente con la progettazione individualizzata o personalizzata;
3. i risultati devono essere verificati dal docente e, ove necessario, condivisi con le figure competenti;
4. non devono essere introdotte classificazioni automatiche, diagnosi o etichette sulla base di risultati generati dall'IA;
5. devono essere garantite modalità alternative quando lo strumento non sia accessibile o appropriato.

L'IA non sostituisce la valutazione professionale, il rapporto con la famiglia o il lavoro del gruppo docente.

TITOLO IV – STUDENTI, COMPITI E VALUTAZIONE

Art. 14 – Regole per gli alunni

Gli alunni, secondo l'età e le indicazioni dei docenti, sono tenuti a:

1. utilizzare gli strumenti esclusivamente per le finalità didattiche assegnate;
2. rispettare le condizioni d'uso e le regole stabilite dall'Istituto;
3. non inserire dati personali propri o altrui, fotografie, video, indirizzi, credenziali o informazioni riservate;
4. non utilizzare l'IA per offendere, discriminare, ingannare o danneggiare altre persone;
5. verificare le risposte ricevute e confrontarle con fonti attendibili;
6. dichiarare l'uso dell'IA quando richiesto dal docente;
7. non presentare come interamente proprio un elaborato sostanzialmente prodotto da un sistema di IA;
8. rispettare il diritto d'autore e le regole relative all'uso di immagini, testi, audio e video;
9. segnalare all'insegnante contenuti inappropriati, errori rilevanti o situazioni problematiche.

Art. 15 – Uso dell'IA nei compiti e negli elaborati

Il docente specifica, per ciascuna attività, se l'utilizzo dell'IA sia:

- **non consentito**, quando l'obiettivo richiede una produzione autonoma senza assistenza generativa;
- **consentito con limiti**, quando è ammesso solo per alcune fasi, quali ideazione, ricerca, revisione o correzione;
- **consentito e richiesto**, quando l'analisi critica o la sperimentazione dell'IA costituisce parte esplicita dell'obiettivo didattico.

Quando richiesto, l'alunno indica lo strumento utilizzato, lo scopo, le parti del lavoro supportate dall'IA e le verifiche effettuate.

Il docente può richiedere appunti, bozze, fonti consultate, passaggi intermedi, spiegazioni orali o altre evidenze del processo di apprendimento.

La semplice presenza di uno stile linguistico insolito o di un testo particolarmente corretto non costituisce, da sola, prova certa dell'utilizzo improprio dell'IA.

Art. 16 – Valutazione degli apprendimenti

La valutazione è effettuata dai docenti sulla base delle evidenze di apprendimento, dei criteri deliberati dagli organi collegiali e della normativa vigente.

Non è consentito affidare esclusivamente a un sistema di IA:

- la valutazione finale degli alunni;
- l'attribuzione automatica di voti o giudizi;
- la decisione di ammissione o non ammissione;
- la formulazione di decisioni disciplinari;
- la classificazione degli alunni in base a presunte capacità, comportamenti o caratteristiche personali.

Gli strumenti di IA possono eventualmente supportare la predisposizione di materiali o l'analisi preliminare di informazioni, purché il loro utilizzo sia legittimo, verificato e compatibile con le garanzie previste dalla normativa.

Il giudizio conclusivo rimane sempre umano, motivato e riconducibile al docente o all'organo competente.

TITOLO V – PRIVACY, SICUREZZA E STRUMENTI AUTORIZZATI

Art. 17 – Protezione dei dati personali

L'utilizzo dell'IA deve rispettare il GDPR, il Codice in materia di protezione dei dati personali, le indicazioni del Garante e le procedure adottate dall'Istituto.

È vietato inserire in sistemi di IA non autorizzati:

- nomi e cognomi degli alunni associati a informazioni scolastiche;
- voti, valutazioni, assenze o giudizi individuali;
- PEI, PDP, diagnosi, certificazioni e informazioni sanitarie;
- relazioni riservate, verbali non pubblici e documenti interni;
- dati identificativi o situazioni familiari delicate;
- fotografie, registrazioni audio o video riconducibili ad alunni o personale;
- credenziali, password o altri dati di accesso.

L'eliminazione del nome non garantisce automaticamente l'anonimato: anche dati indiretti o combinazioni di informazioni possono consentire l'identificazione.

Prima di utilizzare un servizio che comporti trattamenti di dati personali, l'Istituto verifica, secondo il caso, le finalità, la base giuridica, le condizioni contrattuali, i ruoli privacy, le misure di sicurezza, la conservazione dei dati e gli eventuali trasferimenti verso Paesi terzi.

Quando richiesto dalla normativa, deve essere effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) prima dell'avvio del trattamento. Il RPD/DPO è coinvolto nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Art. 18 – Scelta e autorizzazione degli strumenti

L'Istituto adotta una procedura per valutare e autorizzare gli strumenti di IA destinati all'utilizzo istituzionale.

La valutazione considera almeno:

1. finalità didattica o amministrativa;
2. età degli utilizzatori e condizioni di accesso;
3. modalità di autenticazione e gestione degli account;

4. tipologia di dati trattati;
5. utilizzo dei dati per l'addestramento dei modelli;
6. conservazione, cancellazione e sicurezza dei dati;
7. condizioni contrattuali e informativa privacy;
8. accessibilità, inclusione e possibili effetti discriminatori;
9. trasparenza dei risultati e possibilità di controllo umano;
10. compatibilità con la normativa europea e nazionale.

Gli strumenti approvati possono essere riportati in un elenco interno aggiornabile, con indicazione della finalità consentita, degli utenti ammessi e delle eventuali limitazioni.

La disponibilità gratuita di un servizio non equivale alla sua autorizzazione da parte dell'Istituto.

Art. 19 – Minori e famiglie

L'uso di servizi digitali da parte dei minori deve rispettare i requisiti anagrafici e le condizioni d'uso applicabili, nonché le garanzie previste dalla normativa.

Quando il progetto comporta trattamenti di dati personali dei minori o altre condizioni che lo richiedano, le famiglie ricevono un'informazione preventiva, chiara e comprensibile sulle finalità, sugli strumenti impiegati e sulle garanzie adottate.

L'eventuale consenso è richiesto quando costituisce la base giuridica appropriata o è previsto dalla disciplina applicabile; non sostituisce gli altri obblighi di legge.

Le attività devono prevedere, ove necessario, alternative didattiche adeguate per gli alunni che non possano o non debbano utilizzare lo strumento, senza penalizzazioni ingiustificate.

Art. 20 – Sicurezza informatica e uso responsabile

È vietato:

- aggirare i sistemi di sicurezza o le restrizioni di accesso;
- condividere credenziali personali;
- caricare documenti riservati su servizi non autorizzati;
- utilizzare l'IA per generare contenuti offensivi, minacce, falsificazioni o impersonificazioni ingannevoli;
- diffondere immagini, audio o video sintetici lesivi della dignità altrui;
- utilizzare strumenti di IA per aggirare le regole scolastiche o commettere illeciti.

Qualsiasi incidente, sospetta divulgazione di dati o uso improprio deve essere segnalato tempestivamente al Dirigente scolastico secondo le procedure interne.

Art. 21 – Immagini, audio, video e contenuti sintetici

La generazione o modifica di immagini, audio e video riferibili a persone deve avvenire nel rispetto della dignità, dei diritti d'immagine, della riservatezza e delle autorizzazioni eventualmente necessarie.

È vietato creare o diffondere contenuti sintetici che simulino dichiarazioni, comportamenti o immagini di alunni, famiglie o personale in modo ingannevole, offensivo o lesivo.

L'eventuale realizzazione di materiali didattici con contenuti sintetici deve essere supervisionata da un docente e accompagnata, quando opportuno, dall'indicazione della loro natura artificiale.

TITOLO VI – ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E COMUNICAZIONE

Art. 22 – Utilizzo amministrativo e organizzativo

Gli strumenti di IA possono supportare, nei limiti autorizzati:

- la predisposizione di bozze di circolari e comunicazioni;
- la sintesi di documenti non riservati;
- la revisione linguistica e la traduzione;
- l'organizzazione di informazioni non personali;
- la preparazione di materiali informativi;
- la standardizzazione di modelli e procedure;
- la pianificazione di attività e progetti.

Ogni documento deve essere controllato da un operatore responsabile prima dell'adozione o della diffusione.

L'IA non può sostituire le verifiche amministrative, gli adempimenti di legge, la protocollazione, le firme, le decisioni del Dirigente o del DSGA né le valutazioni riservate agli organi competenti.

Art. 23 – Comunicazioni ufficiali

Le comunicazioni ufficiali dell'Istituto devono essere corrette, comprensibili, rispettose e coerenti con l'identità istituzionale.

I contenuti generati o rielaborati con IA devono essere verificati prima della pubblicazione sul sito, sul registro elettronico, sui canali istituzionali o dell'invio alle famiglie.

Non devono essere diffusi dati personali, immagini o informazioni riservate attraverso strumenti esterni non autorizzati.

TITOLO VII – ETICA, TRASPARENZA E FORMAZIONE

Art. 24 – Trasparenza e dichiarazione d'uso

L'Istituto promuove la trasparenza nell'impiego dell'IA.

Per gli elaborati scolastici, le attività di ricerca e i materiali per i quali il docente lo richieda, l'utilizzatore indica in modo semplice:

- lo strumento impiegato;
- la finalità dell'utilizzo;
- le fasi del lavoro supportate dall'IA;
- le verifiche e le modifiche effettuate.

Per i documenti istituzionali, l'indicazione dell'uso dell'IA è effettuata quando prevista dalla normativa, dalle procedure interne o quando risulta necessaria per una corretta comprensione del processo seguito.

Art. 25 – Educazione al pensiero critico e alla cittadinanza digitale

L'Istituto promuove attività formative sui seguenti temi:

- funzionamento generale dei sistemi di IA;
- attendibilità delle risposte e verifica delle fonti;
- errori, allucinazioni e pregiudizi algoritmici;
- privacy e protezione dell'identità digitale;
- diritto d'autore e uso corretto dei contenuti;
- disinformazione, manipolazione e contenuti sintetici;
- sicurezza online e rispetto delle persone;
- uso equilibrato della tecnologia e autonomia di apprendimento.

Le attività sono graduate per età e integrate, ove pertinente, nell'educazione civica e nei percorsi di competenza digitale.

Art. 26 – Formazione del personale

L'Istituto favorisce la formazione iniziale e periodica del personale su:

- utilizzo didattico e organizzativo dell'IA;
- verifica e validazione dei contenuti generati;
- protezione dei dati e sicurezza;
- inclusione e accessibilità;
- trasparenza e responsabilità professionale;
- disciplina europea e nazionale applicabile.

Le iniziative formative possono essere organizzate in modo unitario per l'intero Istituto, anche a distanza, garantendo la partecipazione del personale di tutti gli undici plessi.

TITOLO VIII – ORGANIZZAZIONE NEGLI UNDICI PLESSI

Art. 27 – Coordinamento tra i plessi e i tre Comuni

L'Istituto adotta criteri unitari per l'utilizzo dell'IA, evitando che la distribuzione territoriale determini differenze ingiustificate nelle garanzie offerte agli alunni.

A tal fine:

1. le autorizzazioni degli strumenti sono definite a livello d'Istituto;
2. le attività sperimentali sono comunicate al Dirigente scolastico secondo le procedure interne;
3. i referenti dei plessi raccolgono esigenze e criticità e le trasmettono alle figure incaricate;
4. i docenti condividono materiali e buone pratiche nel rispetto della riservatezza e dei diritti d'autore;
5. le iniziative comuni sono progettate tenendo conto delle dotazioni tecnologiche e della connettività disponibili nei tre Comuni;
6. sono favorite attività formative comuni e momenti di confronto tra i diversi ordini di scuola;
7. ogni plesso applica il presente Regolamento e le eventuali procedure operative emanate dall'Istituto.

La distribuzione delle dotazioni e delle opportunità formative deve perseguire criteri di equità e inclusione.

Art. 28 – Sperimentazioni didattiche

Eventuali progetti sperimentali che prevedano l'impiego di IA devono essere preventivamente presentati secondo le procedure definite dall'Istituto.

La proposta descrive almeno:

- finalità e obiettivi educativi;
- classi e plessi coinvolti;
- strumenti utilizzati;
- modalità di supervisione;
- dati eventualmente trattati;
- misure di sicurezza;
- modalità di comunicazione alle famiglie, ove necessarie;
- alternative previste per gli alunni;
- criteri di verifica dei risultati.

Il progetto può essere avviato solo dopo le verifiche e le autorizzazioni richieste in relazione alla natura dell'attività.

TITOLO IX – MONITORAGGIO, VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Monitoraggio e aggiornamento

L'Istituto verifica periodicamente l'applicazione del Regolamento, raccogliendo osservazioni da docenti, personale, famiglie e, con modalità adeguate all'età, alunni.

Il monitoraggio considera:

- efficacia didattica delle attività;
- accessibilità e inclusione;
- sicurezza e protezione dei dati;
- uniformità delle procedure nei plessi;
- necessità formative;
- criticità emerse e azioni correttive.

Il team adotta moduli per il monitoraggio delle attività con cadenza quadrimestrale.

Il Regolamento è aggiornato quando intervengono modifiche normative, tecnologiche o organizzative rilevanti.

Art. 30 – Violazioni e misure conseguenti

Le violazioni del presente Regolamento sono esaminate in relazione alla loro natura, gravità, intenzionalità, conseguenze e all'età e al grado di maturazione dell'interessato.

Per gli alunni si applicano le disposizioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, ove pertinente, del Regolamento d'Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità, secondo il grado scolastico e la normativa applicabile.

Per il personale si applicano le disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari pertinenti.

In ogni caso, le misure adottate devono essere proporzionate, rispettose dei diritti delle persone e orientate, ove possibile, alla prevenzione e alla finalità educativa.

Eventuali incidenti relativi ai dati personali sono gestiti secondo le procedure previste dalla normativa e dall'Istituto.

Art. 31 – Pubblicazione e diffusione

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale e reso disponibile al personale, alle famiglie e agli alunni con modalità adeguate ai destinatari.

Il documento è presentato ai docenti e al personale interessato e, per le parti pertinenti, illustrato agli alunni e alle famiglie.

Art. 32 – Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore dalla data stabilita con gli atti di approvazione dell'Istituto e si applica a tutti gli undici plessi.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente, agli atti dell'Istituto e alle disposizioni delle autorità competenti.

Il Dirigente scolastico

CATERINA DI TELLA
02.11.2026 07:35:39 CET

Il Presidente del Consiglio d'Istituto, dott. Aniello Spiezio

Firmato digitalmente da
ANIELLO SPIEZIO
C = IT

Pignataro Maggiore, 29 ottobre 2026

Allegati consigliati per rendere il regolamento operativo

Per un Istituto distribuito su tre Comuni, suggerisco di accompagnare il regolamento con tre allegati pratici. Sono particolarmente utili per evitare che ogni plesso applichi regole diverse.

Allegato 1 – Scheda per l'autorizzazione degli strumenti di IA
Un modello unico per valutare strumenti, finalità, età degli utenti, dati trattati, condizioni d'uso e misure di sicurezza prima dell'introduzione nella scuola.

Allegato 2 – Patto per l'uso consapevole dell'IA
Regole semplificate per docenti, studenti della secondaria di primo grado e famiglie, con indicazioni differenziate per età.

Allegato 3 – Piano di attuazione per gli 11 plessi
Individuazione dei referenti, formazione, ricognizione delle dotazioni, attività comuni e monitoraggio nei tre Comuni.

Riferimenti ufficiali

- Ministero dell'Istruzione e del Merito – D.M. n. 166 del 9 agosto 2025 e Linee guida sull'IA .
- Garante per la protezione dei dati personali – Parere sulle Linee guida per l'IA nelle istituzioni scolastiche .
- Garante Privacy – Normativa e indicazioni per la protezione dei dati personali .

Prima dell'adozione: è opportuno sottoporre il testo al RPD/DPO dell'Istituto per gli aspetti relativi alla protezione dei dati e verificare la coerenza delle procedure con le Linee guida ministeriali, la normativa vigente e gli atti interni. Il documento è una bozza da personalizzare, non un parere legale.

Per renderlo ancora più aderente alla tua scuola, il passaggio successivo più utile sarebbe inserire la denominazione dell'Istituto e predisporre gli allegati operativi, mantenendo un'unica disciplina comune per tutti gli undici plessi.

Firmato digitalmente da

ANIELLO SPIEZIO

C = IT